AS1676 - ARIA - GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE DEL PLASMA

Roma, 15 giugno 2020

ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 maggio 2020, ha deliberato di inviare a codesta stazione appaltante alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla procedura aperta per la fornitura del servizio di lavorazione industriale del plasma - ARCA-2018_111 (di seguito anche "Gara") - bandita nel febbraio 2020 da parte della centrale di committenza della Regione Lombardia ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ("ARIA"), in qualità di capofila di un raggruppamento composto dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna ("Regioni")[1].

La Gara prevede un affidamento di servizi di conto-lavorazione per la trasformazione di sangue/plasma in plasmaderivati da riconsegnare alle strutture sanitarie delle Regioni ("Servizi") e costituisce l'ultima delle gare attese – ai sensi del processo di apertura alla concorrenza avviato a partire dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 – per il passaggio dal previgente sistema monopolistico di conto-lavorazione su base nazionale a un sistema in cui quattro raggruppamenti regionali conferiscono, a mezzo di procedure a evidenza pubblica, i servizi di conto-lavorazione volti a coprire i rispettivi fabbisogni di plasmaderivati.

Con riferimento alla Gara, anche in virtù della conoscenza del comparto maturata all'esito di una recente attività istruttoria relativa a una delle gare sopra citate[2], l'Autorità ha preso positivamente atto di alcuni recenti interventi adottati in autotutela da ARIA, con i quali la stazione appaltante ha inteso emendare condizioni potenzialmente anti-competitive originariamente previste con riferimento a requisiti di partecipazione e termini di organizzazione per la fornitura dei Servizi[3].

Nondimeno, si riscontra che nella disciplina speciale della Gara permangono alcuni elementi di possibile criticità concorrenziale.

---

[1] Ai sensi del bando pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 16 del 10 febbraio 2020, il termine di presentazione delle offerte per la Gara era originariamente fissato al 16 marzo 2020, ma è stato sospeso per effetto del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), col quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data; la sospensione è stata ulteriormente posticipata al 15 maggio 2020 per effetto dell'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

[2] V. AGCM, proc. *I819 - INTERCENT-ER/GARA PER FARMACI EMODERIVATI*, provv. n. 27465 del 12 dicembre 2018.

[3] Cfr. *Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARCA 2018_111 - Fornitura di servizio di lavorazione industriale del plasma*, GU 5 a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.45 del 20 aprile 2020 (*https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/20/TX20BHA8769/S5*); ARIA, *Determina e avviso di differimento dei termini*, 29 aprile 2020 (*http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121147759*).

Nello specifico si richiamano i *sub*-criteri di aggiudicazione n. 1 ("*resa per kg di plasma*": cfr. art. 2.10 del capitolato, e art. 16.1, n. 1, del disciplinare) e n. 2 ("*ulteriori plasmaderivati*": cfr. art. 2.11 del capitolato, e art. 16.1, n. 2, del disciplinare).
Con riferimento al primo *sub*-criterio, più propriamente si sarebbe potuto indicare in via preventiva puntuali valori numerici di resa e relativi punteggi attribuibili, evitando così l'ampia discrezionalità riconosciuta alla commissione aggiudicatrice nella valutazione delle offerte.
Di converso, nel secondo *sub*-criterio, la specifica dei prodotti accessori richiesti – con relativa attribuzione di punti sotto il profilo dell'offerta tecnica – potrebbe essere suscettibile di avvantaggiare, *prima facie*, le sole imprese titolari degli stessi.
Alla luce di quanto sopra, le richiamate disposizioni del capitolato e del disciplinare di Gara appaiono introdurre, quindi, restrizioni concorrenziali ingiustificate.
Tenuto conto della rilevanza della procedura in oggetto, sia per le quantità di plasmaderivati interessate che per il valore dei servizi posto a base d'asta, l'Autorità auspica pertanto che codesta stazione appaltante provveda ad adeguare la disciplina di Gara, al fine di promuovere il più efficace confronto competitivo per la selezione del fornitore dei servizi.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli